

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Antonio Diella - Presidente rel.

dr. Antonio Costantini - Giudice

dr.ssa Giovanna Manca - Giudice

nel procedimento recante n. 15115/2018 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,

proposto da

[redacted], nato in Bangladesh il [redacted], (con l'avv. Mariagrazia Stigliano)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI (non costituita),

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino bangladese, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell'asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Il PM non si è costituito né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente, proveniente dal villaggio di Motipur, nel distretto di Noakhali, ha esposto alla Commissione di aver frequentato la scuola per due anni, di appartenere all'etnia bangla, di professare la religione islamica, di non essersi mai occupato di politica, che la sua famiglia di origine è composta da quattro fratelli e una sorella con in quali è in contatto e che i genitori, invece, sono deceduti dopo la sua partenza; di aver lasciato il proprio Paese per motivi economici. Egli, infatti, ha raccontato che svolgendo il mestiere di saldatore guadagnava molto poco e non era in grado di garantire il sostentamento della propria famiglia. Al fine, quindi, di migliorare la propria condizione economica, ha lasciato il Bangladesh nel 2010 giungendo in aereo in Italia; teme, in caso di rimpatrio, di non avere una abitazione in cui vivere poiché il suo terreno è stato venduto per pagare il suo viaggio.

In sede di audizione giudiziale, resa in data 24.01.2020, ha avuto modo di chiarire aspetti alla sua attuale condizione: lavora come agricoltore presso l'azienda [redacted]; abita in Ginosa Marina ospitato da un amico di nome [redacted] da circa un anno. Ha esposto, inoltre, le difficoltà cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio: non avrebbe un luogo in cui poter vivere, nessuno potrebbe aiutarlo economicamente poiché i suoi fratelli hanno la propria vita, non avrebbe modo di garantire le cure necessarie al fratello affetto da una grave patologia cardiaca al quale invia puntualmente parte delle somme guadagnate lavorando in Italia. Fin dal suo arrivo qui, infatti, ha sempre colto ogni opportunità di lavoro per aiutare la sua famiglia.

Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non sussistono i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, atteso che non sono state neppure dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, e ciò perché:

a) non sono state enunciate, nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di <<danno grave>> ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/07.

Ed invero, si deve constatare che le dichiarazioni del richiedente, che fonda la sua richiesta di protezione sulla situazione di povertà in cui versava nel suo paese di origine con i suoi famigliari, si riferiscono a motivi di carattere strettamente economico, che non possono essere presi in considerazione per l'accoglimento della richiesta di



protezione, non essendo state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di << danno grave >> ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/07.

3. Con riferimento poi alla lett. c) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/07, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) che "...la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia".

E' stato altresì precisato, nella decisione in menzione, che qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficiale – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza del ricorrente non vive una condizione di << conflitto armato >> con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giust. nella nota sentenza Diakité del 30.1.2014, e non evidenzia, all'infuori di talune zone (ben diverse da quelle di provenienza del ricorrente), particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.

Come si apprende da sicure fonti internazionali, nel Bangladesh è tuttora presente una situazione di pericolo e disordine, a causa delle tensioni politiche sempre vive tra Awami League e opposizione.

A conferma di ciò, il report presente sul portale della Farnesina "Viaggiare Sicuri", espressamente riporta quanto segue: "Tensioni politiche di lunga data tra governo e opposizione e l'attuale crisi dei rifugiati rohingya possono dar luogo a proteste e manifestazioni, anche violente, nella capitale e nelle altre città del Paese. Sono in aumento, in particolare a Dhaka, furti, borseggi e altri episodi di criminalità".¹

La realtà di violenza politica e instabilità che coinvolge il Bangladesh è confermata dal rapporto annuale di Amnesty International, secondo il quale "membri del partito d'opposizione Associazione islamica bengalese (Jamaat-e-Islami) sono stati arrestati arbitrariamente. Difensori dei diritti umani sono stati vessati e intimiditi. I diritti alla libertà di riunione pacifica e associazione sono rimasti limitati. Sono perdurate le sparizioni forzate. La strategia per combattere la violenza dei gruppi armati ha continuato a essere segnata da violazioni dei diritti umani. Le persone Lgbt hanno ancora subito vessazioni e arresti. Nell'area delle Chittagong Hill Tracts, le forze di sicurezza non hanno protetto le persone native dalle violenze." Prosegue il medesimo report, aggiungendo che "Le forze di sicurezza hanno regolarmente eseguito sparizioni forzate, in particolare nei confronti dei sostenitori dell'opposizione. Alcune delle persone scomparse in seguito sono state ritrovate morte. In una dichiarazione rivolta alle autorità a febbraio, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie ha dichiarato che il numero di sparizioni forzate era aumentato in modo considerevole negli ultimi anni. Secondo le notizie ricevute, 80 persone sono state vittime di sparizione forzata nel corso dell'anno."²

Gli accesi contrasti politici ed il clima di repressione instaurato dal partito Awami League trovano ugualmente conferma, da ultimo, nel report annuale sui diritti umani del 2019, pubblicato dal Dipartimento di Stato americano il 11/03/2020. Si legge infatti che "il BNP ha sostenuto che la polizia ha coinvolto migliaia di membri del BNP in accuse penali prima delle elezioni nazionali del 2018 e ha arrestato molti degli accusati. Gli osservatori dei diritti umani hanno affermato che molte di queste accuse erano motivate politicamente; gli attivisti dell'opposizione hanno subito accuse penali. I leader e i membri di Jamaat-e-Islami (Jamaat), il più grande partito politico islamista nel paese, non hanno potuto esercitare le loro libertà costituzionali di parola e di assemblea, a causa delle molestie da parte delle forze dell'ordine. [...] Gli organi di informazione ritenuti critici nei confronti del governo e della AL sono stati oggetto di intimidazioni da parte del governo e soggetti a tagli alle entrate pubblicitarie, e hanno praticato un po' di autocensura per evitare reazioni avverse da parte del governo. Organizzazioni affiliate all'AL, come la loro ala studentesca, la Bangladesh Chhatra League (BCL), avrebbero perpetrato impunemente violenza e intimidazioni in tutto il paese, anche contro individui affiliati a gruppi di opposizione."³

La scarsa democraticità del Paese e la situazione di corruzione ivi presente è testimoniata dal rapporto di Human Rights Watch, pubblicato a gennaio 2020, dal quale si apprende che le elezioni nazionali del 30 dicembre 2018 sono state caratterizzate da abusi, tra cui attacchi ai membri dell'opposizione, arresti arbitrari e intimidazioni degli elettori. La Awami League al potere ha vinto il 96% dei seggi parlamentari contestati e il Primo Ministro Sheikh Hasina è stata confermata per il terzo mandato consecutivo. La Commissione elettorale si è affrettata a dichiarare le elezioni libere ed eque. Invece di indagare sulle irregolarità, le autorità del Bangladesh hanno arrestato i giornalisti per le loro notizie.⁴

¹ Articolo pubblicato il 08/3/2020, valido al 07/04/2020. <http://www.viaggiasesicuri.it/country/BGD>

² Rapporto annuale Amnesty International 2017-2018 – Bangladesh, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/asia-e-pacifico/bangladesh-repubblica-popolare-del/>

³ Annual report on human rights in 2019, articolo pubblicato dal Dipartimento di Stato americano il 11/03/2020, disponibile all'indirizzo <https://www.ecoi.net/en/document/2026382.html>

⁴ Annual report on the human rights situation in 2019, articolo pubblicato il 14 gennaio 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2022700.html>



In senso non difforme, il rapporto di **Freedom in the World 2019**⁵, in cui si riporta che *“la Lega Awami (AL) al potere ha consolidato il potere politico attraverso le continue molestie dell'opposizione e di coloro che sono percepiti come alleati con essa, nonché dei media e delle voci critiche della società civile. La corruzione è un problema serio e gli sforzi anticorruzione sono stati indeboliti dall'applicazione politicizzata. Le garanzie di giusto processo sono scarsamente sostenute e le forze di sicurezza realizzano una serie di violazioni dei diritti umani con un'impunità quasi totale.”*

Le informazioni desumibili dagli aggiornamenti del portale ACLED, relative al periodo **gennaio-marzo 2020**, permettono di evidenziare il perdurare di scontri politici tra i due principali partiti di governo. In particolare, dall'aggiornamento relativo al periodo **26 gennaio- 1 febbraio 2020**, si apprende che *“durante l'ultima settimana della campagna elettorale in città, i sostenitori della Awami League (AL) al potere avrebbero sparato e ferito un leader del Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal (BJSD), e attaccato e ferito un capo anziano del Partito nazionalista del Bangladesh (BNP) e almeno 10 sostenitori del BNP. Il giorno delle elezioni, secondo quanto riferito, i sostenitori dell'AL e la loro ala studentesca hanno attaccato diversi membri della stampa che riferivano di irregolarità e violazioni del codice di condotta elettorale da parte dei sostenitori dell'AL nei seggi elettorali. Secondo quanto riferito, anche gli elettori del BNP e i candidati del consiglio comunale che hanno visitato il seggio elettorale sono stati attaccati dai sostenitori dell'AL. Inoltre, sono stati segnalati numerosi scontri tra i sostenitori dei candidati BNP e AL il giorno delle elezioni.”*⁶

È pur vero, però, che la mera esistenza di una situazione di conflitto, specialmente per ciò che riguarda il Bangladesh, non sia necessariamente traducibile nell'esistenza di un relativo bisogno di protezione internazionale della intera popolazione proveniente dall'area interessata. Alla luce della situazione descritta, infatti, potrebbero delinearsi i presupposti che configurano l'esistenza di un effettivo “danno grave”, valorizzabile ai sensi degli artt. 8 e 14 del d. lgs. n. 251/2007, per quei ricorrenti che dimostrino di fare effettivamente parte di gruppi politici in opposizione all'AL e che facciano chiaro riferimento, fornendone prova, al fondato timore di persecuzione o di subire grave danno se dovessero tornare in patria. Il pericolo di patire tale eventuale “grave danno” dovrà quindi incontrovertibilmente emergere, al fine di beneficiare di un riconoscimento di protezione sussidiaria, dal credibile racconto del ricorrente che descriva, come fatto che potrebbe danneggiarlo, la persecuzione politica da cui scaturirebbe la concreta possibilità, vista la situazione descritta, di patire “tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante”: va infatti tenuto conto delle varie uccisioni politicamente motivate che sono state registrate nel territorio del Bangladesh.

Né il ricorrente ha addotto elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

4. Va censurata invece la mancata adozione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008).

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18, (recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>), essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale “...la legge non dispone che per l'avvenire”), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che “preesiste” al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria; da ultimo, Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 29459/2019).

Si noti, per completezza, che l'art. 1, co. 9, del “decreto sicurezza” consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria -e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione-, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi impugnato in via giurisdizionale).

L'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto

⁵ Freedom in the world 2019, articolo pubblicato da FreedomHouse, <https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2019>

⁶ Aggiornamento ACLED DATA, relativo al 26 gennaio – 1 febbraio, <https://acleddata.com/2020/02/06/regional-overview-south-asia-26-january-1-february-2020/>



assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

4.1 Quanto all'integrazione sociale, il richiedente ha allegato dichiarazione di ospitalità in suo favore; estratto conto del libretto postale attestante l'accredito dello stipendio mensile; contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 02.01.2020-31.03.2020 (Modello Uni-Lav); contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 02.01.2019-31.03.2019; contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 02.04.2019-30.06.2019; contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 02.07.2019-30.09.2019; contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 02.10.2019-31.12.2019; estratto previdenziale INPS; contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 14.08.2018-30.09.2018; contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 18.12.2018-31.12.2018; buste paga relative alla mensilità di dicembre 2018 e al periodo gennaio 2019-dicembre 2019. Il richiedente ha chiarito in sede di audizione giudiziale in maniera credibile non solo il tipo di attività lavorativa che svolge ma anche la sua attuale (e adeguata) situazione abitativa e le gravissime difficoltà cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio.

Ad ogni modo, l'eventuale integrazione lavorativa, ancorché stabile, non sarebbe comunque elemento ex se bastevole, dovendosi applicare il principio espresso da SS.UU. n. 29459/19 secondo il quale "in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza", con la precisazione che tale valutazione comparativa dovrà verificare se la situazione se il rimpatrio potrà determinare la privazione della titolarità dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale e che non potrà comunque esser riconosciuto al cittadino straniero il permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando isolatamente e astrattamente il suo livello di integrazione in Italia o in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (cfr. Cass. Civ. SS.UU. ibidem).

Un eventuale rimpatrio esporrebbe il ricorrente ad un traumatico e grave regresso socioeconomico e sicuramente ad una situazione di grave vulnerabilità e di privazione dei diritti umani fondamentali, considerando -nell'ambito della valutazione comparativa sopra richiamata- la situazione di gravissima povertà in cui si trovava il Sig. [redacted] nel suo paese (situazione che si inserisce con connotazioni personali in un contesto socioeconomico complessivo non certo favorevole), dovendosi anche tenere presente che il richiedente non avrebbe nemmeno un luogo in cui vivere; di contro, in Italia il ricorrente ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa percependo anche una retribuzione congrua ad assicurare un'esistenza dignitosa, riuscendo anche aiutare la propria famiglia ragione per la quale, tra l'altro, ha deciso di lasciare il Bangladesh.

5. In conclusione, la domanda (per le suesposte ragioni) va accolta limitatamente al riconoscimento della protezione umanitaria.

Spese compensate, atteso il parziale accoglimento del ricorso; va accolta la richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello stato, con liquidazione dei relativi compensi professionali con separato decreto.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall'art. 1 comma 9 del DL n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018

2) spese compensate

3) ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e provvede alla liquidazione del compenso con separato decreto.

Bari, 8.5.2020

Il Presidente est.
Antonio Diella

